



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

# Il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della Crisi

**Erika CAPOBIANCO**

*Dottore Commercialista in Napoli*

Roma, 26/6/2020



- ☐ L'introduzione del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII)
- ☐ La definizione di consumatore, la competenza del Tribunale, la presentazione della domanda
- ☐ Procedure familiari
- ☐ Contratti di finanziamento
- ☐ Il trattamento dei crediti prelatizi
- ☐ Un caso particolare: i contratti di mutuo
- ☐ La durata dei piani di ristrutturazione dei debiti
- ☐ Modifiche alla relazione del gestore
- ☐ Creditore responsabile e sanzioni
- ☐ La nuova meritevolezza
- ☐ Altre novità procedurali per il gestore
- ☐ I compensi
- ☐ Le impugnazioni



- ✧ Legge delega n. 155 del 19/10/2017 (la ratio)
- ✧ D. Lgs. n. 14 del 12/1/2019 pubb. in G.U. in data 14/2/2019
- ✧ Art. 5 D.L. 23 dell'8/4/2020 (entrata in vigore)
- ✧ Le misure di allerta nel Sovraindebitamento



## ART. 17 CO. 6

*“Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di **impresa minore** ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) convoca il debitore dinanzi all'OCC competente o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi?”*



### Il consumatore nel nuovo CCII

Art. 2 co. 1 lett. e)

*“La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società di cui ai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto c.c. [s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.], per i debiti estranei a quelli sociali”*



Cassazione n. 1869/2016

*“il consumatore non è una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali purché queste ultime non abbiano dato vita a obbligazioni residue”*  
[potendo dunque il soggetto svolgere anche l’attività di professionista o imprenditore]

L’articolo 6 comma 2 lettera b) L. 3/2012  
doveva essere letto con attenzione alla QUALITA’ DELL’INSOLVENZA  
FINALE (al momento della proposta)



## Il caso dei soci illim. responsabili – prima del CCII

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

- ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. ristrutturazione per sovraindebitamento), la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano — per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012 (c.f.r. Cass. 1.2.2016 n. 1869).

... art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

rilevato che:

- i debitori hanno indicato i creditori e le somme dovute. In particolare gli istanti hanno evidenziato che i debiti per i quali intendono accedere al piano del consumatore riguardano la sfera personale e sono composti da imposte sui redditi delle persone fisiche,

contributi previdenziali, tributi e sanzioni amministrative comunali;

### Soci di S.n.c. – Piano del consumatore



## Il concetto di sovraindebitamento – prima e dopo il CCII

Art. 6 co. 2 L. 3/2012	Art. 2 co. 1 lett. c) CCII
<p>“la situazione di <b>perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile</b> per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”</p>	<p>“Lo stato di <b>crisi o di insolvenza</b> del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di <b>ogni altro debitore</b> non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie prevista dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”</p>



### CRISI

Art. 2 co.1 lett. a)

*“Lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

### INSOLVENZA

Art. 2 co.1 lett. b)

*“Lo stato del debitore che si manifesta **con inadempimenti od altri fatti esteriori**, i quali dimostrino che il debitore **non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**”.*





### Art. 27 co. 3 CCII

*“Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, per la persona fisica, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia la competenza è Roma”.*

### Art. 28 co. 1 CCII

*“Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi”.*



### ART 68 CO. 1 CCII

*‘La domanda deve essere presentata al Giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 27 co. 2). **Se** nel circondario del Tribunale competente **non vi è un OCC**, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o stp in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 nominati dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato’.*

Non è necessaria l’assistenza di un difensore!



### ART 66 CO. 1 CCII

*“I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”.*

- Membri della famiglia: coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile, conviventi di fatto (L. 76/2016)
- Distinzione delle masse
- Riunione delle procedure
- Compenso dell’OCC (ripartito in proporzione all’entità dei debiti di ciascuno)



### Le vicende dei contratti di finanziamento

#### ART 67 CO. 3 CCII

*“La proposta può prevedere anche **la falcidia e la ristrutturazione** dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e della pensione e dalle operazioni di prestito sul pegno, salvo quanto previsto al comma 4”.*



### Sulla misura della soddisfazione dei creditori prelatizi

ART 67 CO. 4 CCII (richiama art. 7 co. 2 L. 3/2012)

*‘È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento **in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale **sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, **come attestato dall'OCC**’.*

Tributi costituenti risorse proprie UE, ritenute e IVA?



Le questioni “irrisolte” anche dopo il CCII

➤ Come calcolare il valore attribuibile ai beni immobili?

VALORI  
DI  
MERCATO

PERIZIA  
DEL  
PROCESSO  
ESECUTIVO

VALORE DI  
LIQUID.  
14-TER

**Perizia del debitore?**

### Sui tempi di soddisfazione dei creditori prelatizi

L'art. 8 comma 4 L. 3/2012

Cass., Sez. I, 28/10/2019 n. 27544, Est. Campese

*“è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. 3/2012 art. 8 co. 4 ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834/2019)”.*



### Il commento del Tribunale di Avellino – decreto del 21/10/2019

Il debitore può “*conservare la proprietà del bene gravato dalla prelazione e non offrire di pagare i creditori privilegiati entro l’anno, a condizione che lo stesso deve necessariamente offrire agli interessati la possibilità di esprimere il loro consenso che, nel caso di piano del consumatore, può solo farsi strada attraverso accordi paraconcorsuali con i creditori prelatizi, volti a consentire a questi ultimi di aderire al piano del consumatore, ferma restando la possibilità per il proponente che non riesca ad acquisire il consenso spontaneo degli interessati, di coatarne la volontà mediante conversione della procedura in accordo di composizione della crisi*”.





Sui tempi di soddisfazione dei creditori prelatizi NULLA è previsto nel CCII ma...

### ART 67 CO. 5 CCII

*“È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, **ha** adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.”*



## LA DURATA COMPLESSIVA DEI PIANI

Nel nuovo CCII, come nella L. 3/2012, non ci sono indicazioni sulla durata dei piani, se non indirettamente (art. 67 co.5).

### Analogia al concordato

Durata concordati in continuità: 5 anni da prassi giurisprudenziale

Durata concordati liquidatori: 3 anni da prassi giurisprudenziale

### Analogia al fallimento

Cass. n. 8468/2012 – Cass. n. 23982/2017

5 anni in caso di media complessità e 7 anni in caso di notevole complessità



Cass., Sez. I, 28/10/2019 n. 27544, Est. Campese

Guarda al concreto soddisfacimento degli interessi del creditore

**Scegliere tra l'attuazione del piano o vendita forzata immobili?**

**POSSIBILE DEROGA AL LIMITE TEMPORALE  
SE A VANTAGGIO DEL CREDITORE**



### SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE – CAUTELARI

#### ART 12BIS CO. 2 L. 3/2012

*“Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, **il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo**”.*

#### ART. 70 CO. 4 CCII

*“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, **può disporre** la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, **su istanza del debitore**, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio **fino alla conclusione del procedimento**”.*

REVOCA: SU ISTANZA DEL CREDITORE O D'UFFICIO IN CASO DI FRODE



## Modifiche alla relazione del gestore - art. 68 co. 2 CCII

### NUOVE PRESCRIZIONI PER IL GESTORE

#### ART 68 CO. 2 CCII

Come cambia il contenuto della relazione del gestore

PRIMA DELLA RIFORMA	DOPO LA RIFORMA
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Le cause del sovraindebitamento e la <b>diligenza</b> del consumatore nel contrarre obbligazioni,</li><li>2) Le ragioni dell'incapacità ad adempiere,</li><li>3) <b>Il resoconto sulla solvibilità degli ultimi cinque anni (art. 283 co. 3),</b></li><li>4) <b>Indicazione di atti impugnati dai creditori (art. 283 co. 3),</b></li><li>5) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione,</li><li>6) <b>Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**.</b></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nel contrarre obbligazioni,</li><li>2) Le ragioni dell'incapacità ad adempiere,</li><li>3) MANCA</li><li>4) MANCA</li><li>5) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione,</li><li>6) MANCA,</li><li>7) <b>Indicazione dei costi presunti della procedura</b></li><li>8) <b>Segue...</b></li></ol>



## NUOVE PRESCRIZIONI PER IL GESTORE ART 68 CO. 3 CCII

... ‘L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del *merito creditizio del debitore*, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.



## NUOVE PRESCRIZIONI PER IL GESTORE ART 68 CO. 3 CCII

*“A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”.*



### SANZIONI PER IL CREDITORE ART 69 CO. 2 CCII

*‘Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.’.*





## ART 12BIS CO. 3 L. 3/2012

*“...Il giudice, quando esclude che:*

- il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*
- ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito\* non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,*  
*omologa il piano...”.*



### ART 69 CO. 1 CCII – Cause ostative

*‘Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se:*

- ◆ *è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda,*
- ◆ *ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte,*
- ◆ *ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.*



## DEBITORE INCAPIENTE ART. 283 CCII

*“il debitore persona fisica **meritevole**, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione **solo per una volta**, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.*

*Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.”.*



### Quando il debitore incapiente sarà definito meritevole?

L' art. 14terdecies L. 3/2012 definiva le condizioni per accedere all'esdebitazione:

- ◆ Se ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura,
- ◆ Se non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- ◆ Se non ha alterato attivo/passivo, prodotto documentazione contraffatta, omesso indicazioni di beni dell'inventario, aggrava la sua posizione debitoria durante la procedura (reati art. 16 L. 3/2012);
- ◆ Se ha svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- ◆ Se sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.



### ALTRE NOVITA' PROCEDURALI PER IL GESTORE



## ART 68 CO. 4 CCII

*‘L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.’.*

IMPORTANTE AI FINI DELLA CONFERMA DEGLI IMPORTI  
DEI CREDITI!



L'art. 9 comma 3-ter L. 3/2012

*Il giudice può concedere il termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.*

**NON PREVISTO NEL CCII!**



## ART 70 CO. 1 CCII

PRIMA DELLA RIFORMA	DOPO LA RIFORMA
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti, fissa l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori.</li><li>2) I creditori possono avanzare osservazioni (fino all'udienza).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Il Giudice, se il piano è ammissibile, ne ordina la pubblicazione sui siti web scelti e la comunicazione entro 30gg ai creditori.</li><li>2) Il creditore avanza osservazioni entro 20giorni successivi.</li><li>3) Entro i 10gg successivi alle osservazioni, il debitore riferisce al Giudice e propone le modifiche del piano.</li><li>4) Il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica, omologa il piano.</li><li>5) In caso di contestazioni da parte del creditore, il giudice omologa se il creditore riceve soddisfazione non inferiore all'alternativa liquidatoria.</li></ol>





ART 14bis co. 2 e 11 co. 5 L. 3/2012

Il Tribunale, su istanza del creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione quando:

### COMPORTAMENTI INTENZIONALI DEL DEBITORE

- ◆ è stato dolosamente o con colpa grave, aumentato/diminuito il passivo
- ◆ è stata sottratta/dissimulata una parte rilevante dell'attivo
- ◆ sono state dolosamente simulate attività inesistenti
- ◆ sono stati commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

### COMPORTAMENTI DEL DEBITORE

- ◆ vi è inadempimento degli obblighi previsti dal piano
- ◆ se le garanzie promesse non vengono costituite
- ◆ quando il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo.

NB. La domanda di revoca deve essere presentata entro sei mesi dalla scoperta e non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.



### ART 72 CO. 1-2 CCII

Vi è revoca d'ufficio, su istanza del creditore, del pm o qualunque altro interessato quando:

- ◆ è stato dolosamente o con colpa grave, aumentato/diminuito il passivo
- ◆ è stata sottratta/dissimulata una parte rilevante dell'attivo
- ◆ sono state dolosamente simulate attività inesistenti
- ◆ sono stati commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
- ◆ vi è inadempimento degli obblighi previsti dal piano
- ◆ quando il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo

NB. La domanda di revoca deve essere presentata entro sei mesi dell'approvazione del rendiconto.



### ART 14-QUATER L. 3/2012

*“Il Giudice, **su istanza del debitore o di uno dei creditori**, dispone la conversione nell’ipotesi di cessazione degli effetti del piano del consumatore ex art. 14bis co. 2 lett. a) e, determinati **per cause imputabili al debitore**, ex art. 14bis lett. b)”.*



### ART 70 CO. 10-11 CCII

*‘In caso di **diniego**/revoca dell’omologazione e **su istanza del debitore**, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.*

***Nei casi di frode** l’istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata **anche da un creditore o dal pubblico ministero**”.*



### Oneri a carico del gestore dopo l'omologa ART 71 CO. 1 CCII

*“L'OCC **vigila\*** sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.*

*Ogni **sei mesi**, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.”*



## E gli onori?? ART 71 CO. 1 CCII

*“Terminata l’esecuzione (!!), l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.*

*Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.”*



## PREDEDUCIBILITA'

Art. 13 co. 4bis L. 3/2012

*“I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri”*

ART 6 co. 1 lett. a)

*“Sono prededucibili i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.”*

### RICORSO PER CASSAZIONE (art. 111 co. 7 COST.)

- ✧ Avverso il provvedimento reso in sede di reclamo al diniego di omologa di accordo (Cass. n. 26328/2016)
- ✧ Avverso il decreto di revoca dell'omologa?

Inammissibile, nel caso di piano del consumatore (Cass. n. 19117/2017)



Ammissibile per accordo (Cass. n. 4451/2018)

Ammissibile al piano del consumatore (Cass. n. 17834/2019)



### RICORSO PER CASSAZIONE (art. 111 co. 7 COST.)

- Provvedimenti con carattere definitivo
- Incidono sui diritti soggettivi (12ter L. 3/2012)
- Obbligatorietà del piano per tutti i creditori anteriori alla procedura

**E nel caso in cui il debitore ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti di cui al presente capo (art. 7 co. 2 lett. b L.3/2012)?**

Cass. n. 30534/2018

*“quando il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura”*

Si, ammissibile secondo la dottrina in quanto provvedimento decisorio dotato di carattere conclusivo del procedimento.



### ART 70 CO. 8 – 12 CCII

#### Ai sensi dell'articolo 51

La sentenza di omologa è reclamabile in Corte d'Appello entro trenta giorni dalla notifica telematica del provvedimento a cura dell'Ufficio. La sentenza della Corte è ricorribile per Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

#### Ai sensi dell'articolo 50

Il diniego all'omologazione è reclamabile in Corte d'Appello entro trenta giorni dalla comunicazione alle parti a cura del cancelliere.

Il decreto di rigetto del reclamo non è ricorribile per Cassazione mentre l'accoglimento dello stesso sì, ma con termini ridotti della metà.

La revoca dell'omologa è reclamabile come sopra (art. 50).